



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/16/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI AIROLA (BN) PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 giugno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 recante *“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, ed in particolare l'art. 4;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTA la nota dell’8 giugno 2016 (prot. n. 31276) con la quale il Comitato regionale per le Comunicazioni della Campania comunicava all’Autorità l’esito degli accertamenti istruttori in merito alla segnalazione con la quale il signor Giuseppe Maltese, candidato a Sindaco per il comune di Airola (BN), evidenziava la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale da parte del medesimo ente locale per aver quest’ultimo realizzato diverse iniziative di comunicazione istituzionale nel periodo di divieto intercorrente fra la convocazione dei comizi elettorali e la data del voto per le elezioni amministrative ricadente il 5 giugno 2016.

In particolare il segnalante lamentava:

- l’organizzazione dell’inaugurazione di una scuola primaria in data 28 aprile 2016;
- la consegna agli alunni di una scuola elementare di un invito indirizzato ai genitori ad eseguire gratuitamente lo screening visivo gratuito;
- in data 18 maggio 2016, l’inaugurazione dell’area ex discarica Monticello a seguito di lavori di bonifica in data 31 maggio 2016;
- la presentazione del libro “La vita di Maria attraverso l’arte” in data 2 giugno 2016.

Nella predetta nota, il competente Co.re.com., presa in esame la documentazione allegata dal segnalante nonché le controdeduzioni tardivamente presentate dal Comune di Airola a firma del Sindaco signor Michele Napoletano in data 6 giugno 2016 a seguito di richiesta inviata dal medesimo Comitato in data 1 giugno 2016, “riteneva sussistente la violazione dell’art. 9 della legge 28 del 2000, in quanto durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative il Comune ha realizzato diverse iniziative di comunicazione istituzionale, in particolare:

- la consegna di un invito ai genitori della scuola elementare a sottoporsi allo screening visivo gratuito, recante il logo comunale e la firma del Sindaco in carica, in quanto l’iniziativa risultava priva del carattere dell’urgenza e proponeva un vantaggio economico connesso alla partecipazione all’iniziativa stessa;
- l’affissione di manifesti che pubblicizzavano la manifestazione per l’inaugurazione dell’area bonificata Monticello, recante il logo del Comune, in quanto l’evento, certamente differibile, è stato organizzato “*in pieno periodo elettorale per promuovere l’attività dell’amministrazione e catturare consensi*”;
- l’invito ai cittadini per la presentazione de libro “La vita di Maria attraverso l’arte”, recapitato ai cittadini in nome dell’Amministrazione comunale e recante



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

anch'esso il logo dell'ente locale, in quanto *“tale evento viene promosso su carta intestata del Comune e il Sindaco uscente, candidato, partecipa in questo caso ad una riunione pubblica che non implica esercizio dei suoi compiti istituzionali, in un periodo di vigenza della par condicio e a soli tre giorni dal voto”*;

Con riferimento all'ulteriore iniziativa di comunicazione istituzionale, concretatosi nell'inaugurazione dell'edificio della Scuola Primaria in data 28 aprile 2016, il competente Comitato riteneva di non riscontrare violazioni *“in quanto il Sindaco Napoletano partecipava, in quella circostanza, ad un evento nella sua qualità istituzionale”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la documentazione allegata alla segnalazione;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO, pertanto, che le iniziative oggetto di segnalazione sono riconducibili nel novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/00;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che le predette iniziative ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto le singole iniziative segnalate sono avvenute in un momento successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali che, con riferimento alle elezioni amministrative, coincide con il 21 aprile 2016;

RILEVATO che le iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presentano i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto gli eventi pubblicizzati e organizzati non risultano essere indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni dell'Ente. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che gli inviti inviati dal Comune di Airola per l'inaugurazione della Scuola Primaria in data 28 aprile 2016, per la realizzazione dello screening visivo gratuito per i genitori degli alunni della Scuola elementare recapitato in data 18 maggio 2016, e per la presentazione del libro "La vita di Maria attraverso l'arte" in data 2 giugno 2016 recano tutti il logo del Comune nonché, nel caso della comunicazione relativa allo screening visivo, la firma del Sindaco;

CONSIDERATO inoltre che le iniziative, oggetto di segnalazione, appaiono finalizzate a promuovere l'immagine dell'ente;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che le fattispecie segnalate integrano la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire parzialmente alla proposta formulata dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Campania in quanto l'invito alla inaugurazione della Scuola primaria in data 28 aprile 2016, al quale il Sindaco partecipava nella sua veste istituzionale, recava il logo del Comune di Airola, facendo in tal modo venir meno il requisito dell'impersonalità richiesto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000 quale presupposto per derogare al divieto imposto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*;

ORDINA

al Comune di Airola (BN) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, delle iniziative di comunicazione istituzionale indicate in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio pluralismo interno, servizio pubblico radiotelevisivo, pubblicità e tutele – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, *lett. l)* del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le Comunicazioni.

Roma, 14 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi